IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. VII - Luglio 1928

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - S. C. del S. Officio. Dichiarazione circa il comma Giovanneo, p. 193. II. Decreto circa i libri di G. D'Annunzio, p. 194. - S. C. per la Chiesa Orientale. Circa le proibizioni di libri, p. 195. - S. C. del Concilio: *Tarraconen.* Circa la disciplina corale, p. 196. - S. C. dei Riti. Dubbio su l'Orazione del SS.mo, p. 202. - S. Penitenzieria Apostolica. Indulgenze per l'atto di riparazione, p. 202. II. Circa la Porziuncola, p. 203. — CONSULTAZIONI. Circa la cura attuale e abituale in una cattedrale. (Applicazioni pratiche), p. 204. — QUESTIONI. Circa l'esenzione di ospedali e cimiteri, p. 212. II. Su la riserva dei casi, p. 215. III. Circa l'elezione di sepoltura, p. 217. — QUESITI MINORI (n. 26-33), p. 218. — BREVI RISPOSTE, (n. 50-55), p. 221. — CRONACA ECCLESIASTICA. Accordo fra S. Sede e Portogallo, p. 222. — RECENSIONI, p. 224.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

Circa il decreto del 13 gennaio 1897 sopra l'autenticità del Comma Giovanneo (1).

Dichiarazione. — Decretum hoc latum est ut coerceretur audacia privatorum doctorum jus sibi tribuentium commatis Johannei aut penitus rejciendi aut ultimo judicio saltem in dubium vocandi. Minime vero impedire voluit quominus scriptores catholici rem plenius investigarent atque, argumentis hinc inde accurate perpensis, cum ea quam rei gravitas requirit moderatione et temperantia, in sententiam genuinitati contrariam inclinarent, modo profiterentur se paratos esse stare judicio Ecclesiae, cui a Jesu Christo munus demandatum est Sacras Litteras non solum interpretandi, sed etiam fideliter custodiendi ».

Feria V, die II junii, 1927.

Aloisius Castellano, *Supremae S. Congr. S. Officii notar.*

(1) Nell'*Enchiridion Biblicum* edito dalla Pont. Commissione Biblica, in cui si raccolgono i testi ufficiali della S. Sede circa la Sacra Scrittura, troviamo anche questa importantissima « Dichiarazione che la medesima Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio, fin dalla pubblicazione del detto decreto ha dato privatamente a un richiedente, e poi di seguito a molti altri, e che ora viene senz'altro resa di pubblica ragione per autorità della medesima S. Congregazione ».

ANNOTAZIONE

Come ben sanno gli studiosi di sacra Scrittura, la S. C. del S. Ufficio il 13 gennaio 1897 si pronunziò su la questione mossa in quei tempi circa l'autenticità del primo comma vers. 7 del cap. V dell'epist. I di S. Giovanni se cioè esso era uscito dalla penna dell'agiografo, o fosse stato aggiunto posteriormente. Vi fu persino chi lo attribuì invece all'eretico Priscilliano o alla sua scuola, nel V secolo, che ve lo avrebbero interpolato! *Ad coercendam audaciam*, la S. Congregazione emanò quel decreto, che è bene riportare per meglio intendere tale dichiarazione.

Feria IV, die 13 jan. 1897.

« In Congr. Gen. S. R. et U. I. habita coram Emin. ac RR. DD. Cardinalibus contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus, proposito dubio:

« Utrum tuto negari aut saltem in dubium revocari possit esse authenticum textum S. Joannis, in Epistola prima, cap. V, vers. 7, quod sic se habet: *Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in caelo: Pater, Verbum et Spiritus Sanctus, et hi tres unum sunt* ».

Omnibus diligentissimo examine perpensis, praehabitoque DD. Consultorum voto, iidem E.mi Cardinales respondendum mandarunt: *Negative.*

Feria vero VI, die 15 eiusdem mensis et anni, in solita audientia r. p. d. Adsessori S. O. impertita, facta de suprascriptis accurata relatione SS.mo D. N. Leoni PP. XIII, Sanctitas Sua resolutionem E.morum Patrum adprobavit et confirmavit.

J. Can. Mancini, S. R. I. et U. Not.

Il decreto apparve troppo duro anche a molti cattolici, poichè in realtà i motivi di dubitare, non sono infondati: tanto che si cominciò a cavillare su la parola *esse authenticum*, come se non riguardasse la genuinità storica, ma piuttosto il senso cattolico del comma. Non vi era bisogno di tanto: anche ritenendo il senso volgare di *autenticità*, la presente importantissima Dichiarazione dimostra che non si è tolta ai cattolici con quel decreto, la libertà di discuterla, senza audaci preconcetti, nè suggestioni.

II.

Ulteriore condanna dei libri di G. D'Annunzio [A.A.S., XX, 230].

Dubbio. — Proposito Supremae huic Sacrae Congregationi Sancti Officii dubio: « An praeter omnes fabulas amatorias, omnia opera dramatica et librum « *Prose scelte* » Gabrielis d'Annunzio Decreto 8 Maii 1911 proscripta, etiam reliqua eiusdem generis opera (*tragedie, commedie, misteri, romanzi, novelle, poesie*), fidei et morum offensiva,

scripta vel edita post supradictum Decretum, habenda sint eodem modo prohibita ? »

Feria IV die 27 Iunii 1928.

E.mi ac Revmi DD. Cardinales fidei et moribus tutandis praepositi, praehabito RR. DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt: *Affirmative,*

atque responsionem istam in Indicem Librorum prohibitorum inserendam mandarunt.

Et insequenti Feria V, die 28 eiusdem mensis et anni SS.mus D. N. D. Pius Divina Prov. Pp. XI in solita audientia Assessori S. O. impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit, et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii die 30 Iunii 1928.

ALOISIUS CASTELLANO, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

ANNOTAZIONE

È ben noto il giudizio che il S. Padre espresse pubblicamente su le opere di d'Annunzio, nel discorso ai quaresimalisti romani: ed è purtroppo ben conosciuto che anche le opere del d'Annunzio posteriori al 1911, sono l'esempio tipico di quella letteratura sensuale-mistica che una circolare del S. Ufficio denunziava l'anno scorso. Non è dunque a meravigliarsi del presente decreto che estende la condanna del 1911 anche alle posteriori « tragedie, commedie, misteri, romanzi, novelle, poesie, *qualificandole* in globo « fidei et morum offensiva ». Falsa è l'interpretazione data anche da qualche foglio pubblico a questo nuovo decreto, quasi vi si condannino *solo* quelle « fidei et morum offensiva »; è invero assurdo e del tutto contrario alla prassi del S. Officio lasciare così al lettore il discernere quale siano le opere da condannare! La frase indica, ripetiamo, che la Chiesa, con a capo il S. Padre, le giudica tutte oltraggiose alla fede e ai costumi. Si può notare l'esclusione dei *Discorsi.*

Sacra Congregazione " Pro Ecclesia Orientali ".

Le proibizioni di libri, opuscoli, giornali, si estendono anche ai fedeli di rito orientale [*A. A. S.*, XX, 195].

Dichiarazione. — Cum quaesitum fuerit a nonnullis, utrum Orientales teneantur, sicut ceteri, decretis damnationis *librorum et diariorum* a Suprema Sacra Congregatione S. Offici editis, et specialis mentio facta sit de prohibitione ac poenis irrogatis in illam quam dicunt « Action Française », Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali declarat praefata decreta omnes cujuscumque ritus fideles attingere seu eodem modo obligare, quippe quae potius quam disciplinam, directe spectent doctrinam

Ecclesiae. Vult enim S. Mater Ecclesia hujusmodi decretis fidem ac mores servare atque tueri et ad hoc Codex juris, canone 1396, aperte statuit ac sancit libros a Sede Apostolica damnatos *ubique locorum et in quodcumque vertantur idioma* proihibitos censeri.

Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 26 Maji 1928.

✠ A. Card. SINCERO, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Hamletus I. Cicognani, *Ass. ad int.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa indulti e mitigazioni della disciplina corale.

Tarraconen. – *Servitii choralis*, die 14 januarii 1922. — Capitulum ecclesiae cathedralis Tarraconensis sequentem supplicem libellum H. S. Cong. porrexit: « Canonicos huius almae Ecclesiae insequutos « fuisse, iam a tempore immemorabili, veterem consuetudinem, quae « viguit apud ceteras omnes Ecclesias nostrae Hispaniae, lucrandi « fructus praebendae pro horis quibus Choro abfuerint, amissis quoti- « dianis distributionibus, quin dies absentiae non integri supputarentur « intra tres menses vacationum.

« Ex quo vero huic Capitulo innotuit declaratio S. C. C. diei « 10 julii anni 1920 (*Toletana et Aliarum*) qua, post promulgatum « Codicem, decidebatur illam nostram consuetudinem esse penitus « reprobandam, iuxta tenorem canonis 418, sibi sedulo praestituit « humiliter canonum statutis se subiicere atque choralem residentiam, « veteri abolita consuetudine, ad praescriptas normas adamussim ordi- « nare.

« Quoniam vero Canonici, iuxta nunc reprobatam consuetudinem, « poterant aliquando abesse a Choro, sive ad adimplenda onera prae- « bendae adnexa, sive ad morem Archiepiscopo gerendum in deputa- « tionibus seu, ut aiunt, commissionibus ad quas vocabantur, sive ad « subveniendum aliis necessitatibus, quin ullas poenas canonicas incurre- « rent, nunc factum est ut aliquoties non sine difficultate possint omni- « bus occurrere, ita, ut, vel residentia choralis laedatur, vel illis one- « ribus aut necessitatibus occurri nequeat, quod in damnum vertitur « officiorum, munerum nonnullis Canonicis iniunctorum, atque etiam « ipsorum residentium.

« Quapropter Capitulum hoc ad Sanctitatis Vestrae humillime « se provolens, sequentia expostulat:

« *A*) Ut Canonicus Theologus itemque Magistralis et quicumque « concionem gratis habeant in hac Ecclesia Cathedrali tempore choralis

« residentiae, haberi possint uti praesentes ad normam canonis 420,
« per diem integrum qua concionentur et die praecedenti. Etenim *a*)
« Consuetudo est haec longaeva in hac Ecclesia, in Statutis legitime
« approbatis consignata: *b*) Est operosa praeparatio concionis in sol-
« lemnitatibus liturgicis habenda: *c*) Cedit in utilitatem Ecclesiae
« quatenus sic attenditur muneri praedicationis verbi Dei, quin nunc
« indigens Fabrica ferre cogatur expensas: *d*) Quod ad Canonicum Magi-
« stralem attinet, ille videtur onus praedicationis sustinere nomine
« Capituli, iuxta disciplinam in Hispania per Concordatum vigentem:
« praeterea habet quotidianam lectionem Sacrae Theologiae in Semi-
« nario, ex officio suae praebendae adnexum: quapropter hoc Capitulum
« specialiter expostulat ut pro canonico Magistrali liceat hanc consuetu-
« dinem sustinere quo levius evadat onus nimium suae praebendae.

« *B*) Ut liceat computari inter legitime absentes a Choro, iuxta
« canonem 421, amissis, scilicet, distributionibus quotidianis, non autem
« praebendae fructibus, pro hora seu horis quibus abfuerint, nunquam
« vero per integros dies, et dum onus adimplent vel opus exercent, quin
« dies partialis absentiae computentur ut dies trimestralis vacationis:

« 1. Ii qui onus adimplent adnexum praebendae ex edictali voca-
« tione ad concursum, quando non pendeat a voluntate praebendati ut
« officium impleatur extra tempus choralis residentiae. Nam onera
« quae iniunguntur canonicis ac beneficiariis qui suam praebendam
« per oppositionis concursum, ut aiunt, obtinuere, ex iure inter supre-
« mas potestates concordato derivant, nec videtur illum posse censeri
« illegitime absentem, ac proinde nec dolo malo agere praesumi, qui
« aliud opus adimplet sibi ab ipsamet Ecclesia indictum.

« 2. Ii qui ad munus aliquot specialiter ab Archiepiscopo vel eius
« locum habente deputantur, nec extra tempus residentiae choralis
« commisso munere perfungi possunt. Cum enim inter Capituli officia
« hoc unum sit ut proprium Episcopum adiuvent in dioceseos regimine
« et administratione, nec sufficiant multoties Praelati, nostris praeser-
« tim diebus, per semetipsos negotia diversissima quae occurrunt expe-
« dire, aequum videtur ut e gremio Capituli possit Praelatus eos seli-
« gere qui sibi placuerint ad illa munera obeunda (quod quidem raro
» eveniet) quin praebendati uti male residentes notentur.

« 3. Ii qui sacerdotale ministerium ob officia sibi commissa exer-
« cent extra ecclesiam Cathedralem tempore residentiae choralis, nec
« possint ad alias horas actus ministerii transferre. Etenim caritas,
« populi fidelis necessitas, et Ecclesiae utilitas in genere, ob ministrorum
« praesertim defectum, nostris temporibus, qui amplam vineam Domini
« colere possint, aliquando suadent, et fere exigunt, ut praebendati,
« etiam cum proprio incommodo, sacerdotalibus officiis extra chorum
« dent operam.

« 4. Ii qui officia caritatis et necessitudinis erga consanguineos et « amicissimos occasione alicuius improvisae necessitatis praestare co- « guntur. Nam praebendatus vix se subtrahere potest exigentiis, ut « aiunt, socialibus, nostris praesertim temporibus, quin minuatur eius « socialis honor seu respectus, aut laedatur domesticorum, et propin- « quorum utilitas nedum materialis, sed moralis, immo et spiritualis.

« Quoniam vero multoties dubitari posset anne fuerint legitimae « causae a residentibus allegatae ad distributiones lucrandas, si Vestrae « Sanctitati placuerit super absentias dispensare quae numeris 1° 4° « indicantur, et ad abusus vitandos, qui forte irrepere possent libenter « hoc Capitulum Vestram decisionem acceptabit si pro gratia, loco « concessionis pro singulis absentis, unicuique residentium concede- « rentur, praeter tres menses vacationum ad normam sacrorum canonum, « quadraginta vel triginta dies non integros absentiae, amissis distribu- « tionibus pro horis quibus Choro abfuerint.

« *C*) A Vestra Benignitate etiam postulat hoc Capitulum ut in « casu urgentissimae necessitatis, cum approbatione Archiepiscopi et « Capituli liceat Canonicis a choro abesse per diem integrum, si casus « ferret, amissis tantum distributionibus, et computata absentia intra « vacationem trimestrale, si forte occurrerit iam tertiam Canonicorum « partem feriis trimestralibus uti.

« Omnes isti casus, Beatissime Pater, super quibus Capitulum « Ecclesiae Cathedralis Tarraconensis dispensationem postulat, includun- « tur generalioribus causis quibus in iure canonico absentia a Choro legi- « tima evadit: utilitas, nempe, Ecclesiae, charitas, obedientia, necessitas.

« Nec ullo modo timenda est Chori desertio aut residentiae nota- « bilis minutio ex concessione benigna quam a Vestra Paternitate expec- « tant postulantes, quoniam vel paucos residentes, eosque raro, attin- « gunt, vel, etiamsi plurimos respiciant, nonnisi perraro gratis utentur « cum ex rerum et temporum angustiis amissio distributionum causa « sit sufficiens, pro omnibus praebendatis ad diligenter residendum: « uti patet ex discussione librorum punctationis in nostris archivis « existentium, quibus demonstratur nullum unquam ex praebendatis « praetergressum fuisse nonaginta dies vacationum, nec promedium, « ut dicitur, feriarum, in ultimo decennio, excedat numerum dierum « sexaginta: neque sit ferme computabilis, in iisdem punctationis « libris, numerus horarum absentiae cum amissione distributionum, « cum notrae Ecclesiae praebendati, si unum excipiatur privilegium « lucrandi quotidianas distributiones tempore vacationum, nullum « aliud postulaverint, nec sibi concessum fuerit, uti in aliis Hispaniae « Ecclesiae evenit.

« Quod si prae multiplicitate causarum, super quibus Capitulum « dispensationem petit, Beatitati Vestrae melius visum fuerit Archie-

« piscopo committere ut, pro suo zelo et prudentia, decernat pro quibus « causis et adiunctis absentia a Choro legitima habeatur, Capitulum « hoc quam libentissime Sanctitatis Vestrae decretis obtemperabit ».

Ordinarius Tarraconensis sic has preces commendat: « Preces com- « mendamus, et videtur concedenda petitio quae sub littera *A* conti- « netur, nempe ut canonicus Theologus itemque Magistralis et quicum- « que concionem gratis omnino habeant in Ecclesia Cathedrali tempore « choralis residentiae, habeantur tamquam praesentes ad normam can. « 420 per diem integrum quo concionentur *et per diem praecedentem.*

« Quoad *B*, fortassis melius esset ad anxietates et dubia tollenda, « si Vestra Beatitudo dignaretur pro gratia ad tempus concedere uni- « cuique residentium praeter tres menses vacationum, triginta dies non « integros absentiae, amissis tantum distributionibus pro horis quibus « choro abfuerint. Posset etiam concedi extremum 4°-*B*, scilicet, ut « computentur inter legitime absentes a Choro iuxta can. 421, amissis, « nempe, distributionibus, non autem praebendae fructibus, pro hora « seu horis quibus abfuerint, quin dies partialis absentiae computentur « ut dies trimestralis vacationis, ii qui officia caritatis et necessitudinis « erga consanguineos et amicissimos occasione alicuius improvisae ne- « cessitatis praestare coguntur, dummodo tamen praecedat consensus « et Ordinarii et Praesidis saltem Capituli.

« Quoad *C*, congruit ut pariter concedatur quod inter legitime « absentes a Choro ad normam can. 421 computentur qui in casu urgen- « tissimae necessitatis a Choro abesse cogantur, dummodo etiam obti- « nuerint consensum et Ordinarii et Praesidis saltem Capituli, et prae- « terea in hoc casu computetur absentia intra vacationem trimestralem « si fuerit per diem integrum et forte occurrerit iam tertiam canoni- « corum partem feriis trimestralibus uti ».

Die 14 Januarii 1922. – Sacra Congregatio Concilii, in plenariis Em.orum ac Rev.morum Patrum comitiis in Palatio Apostolico Vaticano habitis, rescribendum censuit prouti rescribit:

Ad petita sub litera *A*. – *Affirmative*, sed pro die concionis tantum. Ad petita sub litera *B*. - Quoad I: *Affirmative*, amissis distributionibus quotidianis, ad normam can. 421 Codicis iuris canonici. Quoad II. *Affirmative*, ad formam can. 420, § 1, nn. 11, 12 et can. 421, § 1, n. 4. Quoad III et IV: *Negative*. Ad petita sub litera *C*. - Standum dispositioni can. 418 § 2.

Facta autem de praemissis SS.mo D.no Nostro Benedicto div. Provid. PP. XV relatione ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario, in Audentia postridie habita, Sanctitas Sua datas resolutiones benigne approbare et ratas habere dignata est.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. MORI, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Il presente rescritto, che solo recentemente siamo venuti a conoscere, ci sembra importante sia per la migliore intelligenza dei cann. 420 e 421, sia per conoscere la prassi che tiene la S. C. del Concilio, in materia di indulti corali. Dopo le ampie giustificazioni che nel testo si adducono, non è difficile interpretare brevemente le ragioni della misurata adesione della Sacra Congregazione.

Quanto ad A. Si è concesso che il canonico il quale nelle solennità liturgiche predica nella *propria chiesa*, gratuitamente o quasi, possa considerarsi presente in coro per tutta la giornata della predica, non però pel giorno antecedente. Già infatti nell'antico diritto (c. un. *de cler. non resid.*, in VI) si stimavano presenti in coro per finzione di diritto, quelli che erano assenti per utilità della propria Chiesa o capitolo: sicchè Bened. XIV, nelle *Notific.* (107, § 9) dice un'altro: « Chi sta lontano dall'interessenza al coro per servire alla sua Chiesa o Capitolo, *deve* godere le distribuzioni quotidiane ». Anche il nuovo diritto, nel can. 420 n. 10 ammette fra gli scusati dal servizio corale, in guisa da percepire i frutti di prebenda o le distribuzioni, eos « qui de Capituli consensu, non contradicente Episcopo, absunt a choro ob Capituli seu propriae ecclesiae utilitatem ». Ora certamente il bene dei fedeli e la consuetudine vogliono che in dette solennità si faccia buona predica; come si dice nel testo, le facoltà della Fabbrica non permettono di fare spese per un estraneo, che non sempre, del resto, anche con giusta remunerazione può aversi. Quindi se, proprio in vista dell'*utilitas ecclesiae* (propriae), si ritiene presente il canonico teologo *die qua legit*, il penitenziere mentre *confessa*, i corali che, comandati, *celebrano* per disimpegnare il turno delle Messe festive o confessino sempre nella chiesa del coro, (Reatin., 15 mart. 1692), non si vede perchè chi *predica* in tali solennità liturgiche, e nelle dette circostanze, nella stessa chiesa non possa godere eguale indulgenza. Ma entro quali limite di tempo va contenuto questo *favor iuris*?

Nel can. 420, al n. 10, non vi sono limiti, però soccorre il can. 20: « Si certa de re desit expressum praescriptum legis, norma sumenda est a legibus latis in similibus ». Ora ognun vede che siamo *in similibus* nel caso del canonico teologo contemplato nel can. 420 § 1, 2, ove è indicato il tempo: « singulis diebus quibus suo munere fungitur » *non nel giorno precedente:* tanto meno ciò potrà pretendersi dal canonico che predica. Nè vale opporre la consuetudine ivi vigente pel canonico teologo, di dargli anche il giorno precedente: neppure per lui, ormai, dopo il Codice, può sostenersi tale consuetudine, come direttamente contraria al diritto, e già riprovata da varie decisioni della S. C. del Concilio. Neanche in via di grazia ha voluto ciò concedere, ora, il medesimo sacro Dicastero, forse riflettendo che trattasi di poche prediche, fatte ora dall'uno, ora dall'altro, la cui preparazione non rende necessario l'indulto dal coro anche nel *giorno* precedente.

Quanto alla petizione sub *B*), trattasi di coloro che, indipendentemente dalla loro volontà, son costretti ad adempiere, proprio nelle ore corali, oneri

– per lo più di insegnamento – annessi alla prebenda, in forza della facoltà data al Vescovo e al Capitolo, nel Concordato spagnuolo, di imporre tali oneri, che si ritengono accettati da chi concorre ai canonicati vacanti (Cfr. Ferreres, *Instit. canon.*). Poichè il Codice non deroga ai Concordati, ciò vale tuttora: certamente il canonico deve curare *pro posse* di non assorbire con essi le ore corali; ma sovente non è possibile, poichè le ore dell'insegnamento, p. es., non si variano a piacere. Anche qui soccorre la norma *a similibus*, indicata nel can. 421, 1°: « coloro che, con licenza dell'Ordinario, insegnano scienze teologiche o giuridiche in scuole riconosciute dalla Chiesa, sono scusati dal coro quanto ai frutti di prebenda, non quanto alle distribuzioni »: che la licenza dell'Ordinerio sia fondata sul Concordato, non guasta davvero: e perciò la risposta dela S. C. adotta la stessa soluzione.

Quanto al num. 2° della stessa petizione la S. C. non ha voluto sorpassare i limiti di quanto è concesso nei can. 420 § 1 n. 11 e 12, e 421, § 1, n. 4: cioè si scusano del coro quanto ai frutti di prebenda e alle distribuzioni i Convisitatori nella visita pastorale, e i Canonici ministranti al vescovo; si scusano ai soli effetti di prebenda, non di distribuzione, *due* altri Canonici che il Vescovo può assumere e ritenere per altre funzioni ecclesiastiche e servizi di diocesi. Niente ha poi voluto concedere circa i canonici che in ore corali esercitano il ministero sacerdotale *fuori* della chiesa corale; ne coloro che adempiono doveri di carità verso consanguinei o amici. E con ciò ha semplicitamente ribadita la risposta nella Toletana et aliarum, 10 iul. 1920, ad II, non considerarsi cioè se la non-residenza sia colpevole, o no; ma solo se rientra nelle cause canoniche (can. 420-421) o negli indulti ottenuti.

Perchè tale severità? Molto si potrebbe dire: *a*) I canoni hanno almeno 90 giorni liberi, e amiamo credere che non li consumino tutti in onesta ricreazione: possono darne almeno qualcuno ai doveri di carità verso parenti o amici; *b*) come insinua la stessa Sacra Congregazione, apposta per la giusta e ragionevole causa di assenza, c'è la facoltà di *sostituzione*, resa ora canonica e più agevole con lo scioglimento anche della residenza (can. 419): possono dunque assentarsi in tale evenienza, designando il sostituto; tanto più che *c*) dicesi nell'esposto che la cosa non è frequente, ma rara; il Capitolo si contenterebbe di poter autorizzare tali assenze in soli trenta casi per un anno; ma *d*) non par giusto che tali doveri di carità e di amicizia si soddisfacciano a spese della Chiesa e del Coro, per riservarsi integri i tre mesi di vacanza; *e*) ognun vede che larga porta si aprirebbe con simili concessioni, anche a modo di grazia, e quanto verrebbe in pratica a scapitarne quel servizio corale cui i capitolari sono obbligati *ex iustitia*, titolo assai più forte che le convenienze sociali, l'amicizia, la carità e... il comodo proprio ».

Quanto all'ultima domanda, che siano computati come legittimamente assenti, quelli che ne sono costretti per urgentissima necessità approvata dal Vescovo... anche se già ⅓ di canonici è assente per vacanza, in guisa però che tale assenza sia computata nel trimestre di vacanze, la S. C. giustamente rimanda al § 2 del can. 418, ove è già concesso quel che si chiede: « Senza adeguata causa *e speciale licenza del Vescovo* non è lecito prender le vacanze... quando già un terzo dei capitolari le ha prese ». Forse il dubbio

è venuto dal credersi da qualche commentatore che il Vescovo non potesse autorizzare per quel canone altro che le vacanze in tempo d'Avvento e di Quaresima, cioè il « Sine causa legitima et speciali Episcopi licentia » varrebbe solo pel primo comma, fino al ; mentre pel rimanente ci sarebbe un draconiano « nec permittitur » che il Vescovo non potrebbe toccare! Ma si rilegga bene il canone e si vedrà che la struttura del periodo non vuole così: i due *nec* sono proprio come una graffa, che riunisce sotto il primo membro, entrambi i commi cioè: « Sine causa legitima et speciali Episcopi licentia { nec feriari licet Quadragesima et etc. / nec permittitur uno eodemque tempore etc. ».

Sacra Congregazione dei Riti.

Circa l'orazione del SS.mo Sacramento nella Messa del Sabato Santo cui segua nel medesimo altare l'esposizione solenne del SS.mo (*A. A. S.* XX, 237).

Dubbio. — Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione propositum fuit, nimirum:

« An in Missa Sabbati Sancti addenda it oratio Ss.mi Sacramenti, si statim post Missam fiat in eodem altari expositio Ss. Eucharistiae pro oratione XL Horarum seu pro publica causa ? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, rescribendum censuit: « *Affirmative,* ad normam Decretorum Sacrae Rituum Congregationis dierum 27 Aprilis 1927 et 11 Februarii 1928 (1), Atque ita rescripsit et declaravit, die 8 Iunii 1928.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Si indulgenzia l'atto di riparazione al Ss.mo Cuore di Gesù [*A. A. S.* XX, 207].

Decreto. — Sanctissimus Dominus noster Pius div. Prov. Papa XI, in Audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori die 1ª Iunii 1928 impertita, benigne concedere dignatus est ut, die festo Ss.mi Cordis Iesu, quo publice recitari debet Actus Reparationis sub titulo « Precatio

(1) Il caso avviene anche a Roma, nella chiesa di S. Ignazio, ove si inaugurarono le Quarantore col sabato santo. Fin qui non si poneva la commemorazione del Ss.mo nella Messa del sabato santo; ora, in omaggio al nuovo spirito che ha suggerite le precedenti mitigazioni – e dicemmo a suo tempo il perchè – si porrà l'*Orazione* stessa, essendo chiaro che « non agitur de identico mysterio Domini » nel commemorare la Risurrezione e l'Eucarestia.

piacularis ad Sacratissimum Cor Iesu », de quo in Litteris Encyclicis *Miserentissimus Redemptor* eiusdem Sanctitatis Suae, datis die 8 Maii 1928, christifideles qui eidem recitationi cum Litaniis Sacratissimi Cordis coram Ss.mo Sacramento sollemniter exposito, in qualibet ecclesia aut oratorio, etiam (pro legitime utentibus) semipublico, adstiterint, *Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum* vel *plenariam*, si praeterea confessionem peregerint et S. Communionem rite susceperint, lucrari valeant; suppressis similibus Indulgentiis quae pro Actu sollemnis Dedicationis humani generis Ss.mo Cordi Iesu ad libitum eliciendo (1), concessae fuerant. Iis vero qui, ubilibet et quandocumque, Actum Reparationis, vel privatim, recitaverint, *Indulgentiam trecentorum dierum; plenariam* autem semel in mense, si quotidie per integrum mensem praedictum Actum elicuerint, ac insuper aliquam ecclesiam aut publicum oratorium visitaverint, confessionem peregerint et sacris Epulis refecti fuetint, idem Sanctissimus clementer elargitus est. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria, die, mense et anno ut supra.

LAURENTIUS Card. LAURI, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S. Joannes Teodori, *S. P. Secretarius.*

II.

Sulla indulgenza della Porziuncola [*Acta Ord. FF. Min.*, maii 1928, p. 117].

Dubbio. — Proposito dubio: An ad lucrandam indulgentiam Portiunculae requiratur ut confessio et Communio praecedant visitationes vel possint peragi visitationes in die designata et sufficiat confessio et Communio intra octiduum sequentem juxta can. 931 C. I. C., Sacra Poenitentiaria Apostolica respondit:

Negative ad primam partem;
Affirmative ad secundam.

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*
I. Teodori, *Secret.*

(1) Restano dunque le indulgenze per la recita pubblica.

CONSULTAZIONI

Circa la cura attuale e abituale in una cattedrale (can. 416).

La Chiesa Cattedrale di S. (Sicilia) fu da principio una semplice chiesa parrocchiale detta S. Maria. Il Pontefice Benedetto XIV, con bolla, elevò la stessa chiesa a secolare e insigne collegiata, disponendo che continuasse ad essere parrocchiale, ed assegnando la cura delle anime – che prima spettava ad un Arciprete – alla prima dignità capitolare, che ha il titolo di Prevosto ed è capo del Capitolo. Il pontefice Gregorio XVI, la eresse poi a Cattedrale, conservando, come prima, al Prevosto parroco la cura delle anime. Solo, *per modum regulae apostolicae*, fu riservata alla S. Sede la collazione della Prepositura, che è, come si è detto, prima dignità, e secondo il diritto furono sottoposte a concorso le prebende canonicali del teologo, del penitenziere e del parroco, cioè dello stesso prevosto, che viene così eletto previo concorso, dalla S. Sede. Recentemente tra il Capitolo e il Prevosto–parroco si sono verificati parecchi attriti; il Capitolo riassume così i suoi gravami.

1° Il Prevosto: si era impossessato di locali adiacenti alla Chiesa ed in essi aveva fabbricato per destinarli ad abitazione parrocchiale;

2° aveva nella Cattedrale curato l'impianto della illuminazione elettrica;

3° aveva istituito varie Congregazioni di fedeli di ambo i sessi con sede nella Cattedrale;

4° aveva introdotto la devozione dei mesi di maggio e di giugno;

5° aveva trasferito il pio esercizio del mese di ottobre dalle ore pomeridiane, nelle quali si praticava con predicazione solenne, alle ore matutine con predicazione famigliare;

6° celebrava nella Cattedrale le esequie di tutti i fedeli indistintamente, mentre, secondo l'antico uso, nella Cattedrale si compiono solo le esequie del Vescovo, dei Canonici, dei Sacerdoti e dei laici nobili, dei primarî e pubblici funzionari, e per gli altri il Prevosto ha tre chiese succursali.

Il Capitolo dichiara lagnarsene, perchè tutto ciò aveva operato il Prevosto senza consultare il Capitolo, ed, avvertitone amichevolmente, aveva risposto che egli agiva secondo il suo diritto.

Il Capitolo prende quindi occasione dalle esposte querele per esaminare quale sia la condizione giuridica dei Canonici e del Prevosto–parroco, e sostiene essere presso il Capitolo stesso la cura *abituale* delle anime, mentre la cura *attuale* risiede presso il Prevosto–parroco. Infatti il Prevosto parroco, pretende di avere, nel caso, non solo la cura attuale, ma anche la abituale.

Risolviamo quindi in primo luogo la questione fondamentale, e poi vedremo il da dirsi nelle applicazioni pratiche.

Su la questione della cura *abituale* possiamo distinguere la questione generale di diritto da quella particolare di fatto. La questione di diritto è

ormai, nella specie, di cui si tratta ed in tutte le altre simili, esaurientemente definita dalla costante dottrina e giurisprudenza canonica e recente. La massima ormai nettamente stabilita è, che quante volte una chiesa parrocchiale è eretta in *Collegiata*, di regola generale la cura delle anime, almeno abituale, secondo il diritto comune, passa al Capitolo. Si dice « di regola generale », perchè il principio stabilito vale in via di presunzione di diritto, fino a che cioè non si provi positivamente che il Sommo Pontefice, nell'istituire un Collegio, abbia manifestato altrimenti la sua volontà in proposito. Sarebbe lungo addurre anche le sole citazioni degli autori e dei giudicati che concorsero a stabilire la massima riferita. Basti accennare di volo alle recenti sentenze della S. Rota, *Fesulana*, *Iurium* coram Lega, 17 martii 1914, *Act. Ap. Sedis*, vol. VI, p. 354 sep.; *item* coram Sincero, 9 iulii 1915. *Act. Ap. Sed.* VIII, pag. 19 seqq.; *Salutiarum*, *Iurium*, coram Many, 1 iulii 1913, *Act. Ap. Sed.* VI, pag. 32 seqq.; *item*, coram Sebastianelli, 15 iulii 1915; *Act. Ap. Sed.* VII, pag. 481 seqq.; fino all'ultima sentenza sulla medesima causa *Salutiarum* pronunziata dal Supremo Tribunale della Segnatura il 13 maggio 1916, *Act. Ap. Sed.* VIII, pag. 287 seqq., nelle quali si trovano raccolte le principali allegazioni in proposito. Ma per fortuna la regola enunciata intorno alla cura abituale non è impugnata dal nostro Prevosto–parroco, il quale sostiene soltanto di essere nel caso eccettuato dalla « regola generale ».

Tutto dunque si riduce, come egli soggiunge, al fatto e alla interpretazione dei documenti, i quali egli crede abbiano derogato alla regola generale. Orbene le fonti, donde si dovrebbe attingere nel caso nostro la prova contraria alla presunzione di diritto, cioè all'esistenza della cura abituale nel Capitolo, sarebbero le due bolle, l'una di erezione della chiesa parrocchiale in Collegiata, l'altra dell'assunzione della Collegiata a Cattedrale. Esse però, bene esaminate, non forniscono la prova di cui si tratta. Nella bolla di Benedetto XIV si legge: « *Constituimus... unam Praeposituram, quae sit prima et principalis dignitas, pro uno Praeposito, qui illius Capituli caput exstet, et primum stallum in choro... habeat, curamque animarum parochianorum dictae parochialis et matricis ecclesiae B. Mariae Virginis in saecularem et insignem Collegiatam, quae et parochialis ut antea exstat, ecclesiam, ut infra erigendae, prout illius Rector Archipresbyter nuncupatus antea exercebat, exercere debeat ac teneatur* ». In queste parole non vi è davvero nulla che deroghi al diritto comune circa la cura abituale spettante al Capitolo. Non può formare difficoltà la frase « *prout illius Rector Archipresbyter nuncupatus antea exercebat* », quasi potesse significare che, come la cura competente al soppresso Arciprete della chiesa semplicemente parrochiale era piena ed intera, attuale cioè ed abituale insieme, così anche piena ed intera debba essere la cura dalla Bolla affidata al nuovo Prevosto. Tale interpretazione sarebbe abbastanza stentata; mentre è più ovvio il dire che il Pontefice abbia voluto, nel passo allegato, parlare semplicemente dell'*esistenza* della cura e della sua continuità, non già delle *modalità* di essa, e significare soltanto che, mentre prima la cura delle anime spettava all'Arciprete–Rettore, in virtù della Bolla sarebbe poi spettata al Prevosto–parroco, sollevato a prima dignità del Capitolo, salvi, s'intende, quanto alla qualità ed ai limiti della cura, i principî di diritto, dai quali il Pontefice fa nella Bolla completa astrazione.

Che se si volesse ad ogni costo vedere nella frase che si esamina un accenno alle qualità o modalità della cura, non sarebbe difficile con pari sottigliezza scorgere nel concetto imperativo del *debeat ac teneatur* applicato al Prevosto, l'indicazione piuttosto degli oneri della sola cura attuale, che dei diritti della cura abituale.

Il che almeno dimostra non essere certo che il Pontefice abbia voluto derogare al diritto comune, e quindi non esservi ragione per negare al Capitolo la cura abituale.

Nè alcuna innovazione risulta introdotta dalla Bolla di Gregorio XVI che solleva la Collegiata a Cattedrale.

Il Prevosto–parroco raccoglie precisamente i vari luoghi delle due bolle, nei quali, quasi sempre con le medesime parole, si dice che si conserva nella Chiesa la cura *ut antea*, ovvero che il Prevosto–parroco deve *esercitare* la cura *ut ante*. Abbiamo già detto però quale sia il valore nel caso nostro, di simili frasi. E sembra che lo comprenda lo stesso Prevosto, perchè non insiste troppo su quelle espressioni, e là dove, poco dopo, ammette che in massima la cura abituale si presume nel Capitolo, soggiunge subito: « *Però lette e considerate le Costituzioni capitolari* (non le bolle) *di questo Ven. Capitolo ed esaminati i fatti e le usanze in vigore fin dall'esistenza di questa Cattedrale, risulta ad evidenza che il Prevosto–parroco... ha tutta la cura abituale, tutto il regime e il dominio della Chiesa* ».

Vediamo dunque e discutiamo gli argomenti che egli trae contro il Capitolo dalle fonti prescelte. Essi sono i seguenti:

a) il Prevosto-parroco viene eletto direttamente dalla S. Sede, previo concorso, senza ingerenza del Capitolo. Diciamo subito che ciò non dimostra la mancanza di cura abituale nel Capitolo, come si spiega lungamente nelle sentenze già citate della S. Rota. Aggiungiamo anzi, che, secondo la stessa giurisprudenza, nulla toglie alla cura abituale del Capitolo il fatto che l'esercente la cura delle anime sia, come nel caso nostro, prima dignità e capo del Capitolo;

b) è il Municipio e non il Capitolo che paga al Parroco la congrua parrocchiale. Anche ciò non prova nulla. Secondo il diritto comune con ciò stesso che una chiesa parrocchiale è eretta in Collegiata, tutti i beni di essa s'intendono trasferiti nella Collegiata. È previsto tuttavia ed ammesso il caso che venga apposta una espressa eccezione per alcuni beni; l'eccezione però nulla detrae alla cura abituale, che si concreta nel titolo ed in qualche riserva, a favore del Capitolo, rivelatrice del titolo. Non è dunque da maravigliarsi di ciò nè da ricavare alcuna prova da una simile eccezione, la quale del resto è, come osserva il Capitolo, anche voluta dal Concordato del 1818, nel quale si legge all'art. 7, « *Sarà a carico delle rispettive Comuni il mantenimento della Chiesa parrocchiale e l'aumento e supplemento di congrua* »;

c) morto il parroco, non il Capitolo ma il Vescovo nomina l'Economo curato *ad tempus*. Anche questo diritto di nomina non è necessario sussista nel Capitolo, perchè sia salva la cura abituale nel Capitolo stesso. Abbiamo, per non dire altro, tanti casi qui in Roma di Capitoli aventi cura abituale, ai quali non compete alcun diritto di nomina dell'Economo curato ecc.;

d) in assenza del parroco i Capitolari non hanno nè diritto nè dovere di amministrare i sacramenti, e nemmeno hanno l'obbligo di predicare l'E-

vangelo e spiegare il catechismo al popolo, e neppure sono tenuti a celebrare la Messa *pro populo*. Tutti questi non sono indizi di cura abituale, ma altrettanti oneri della cura attuale, quindi è fuori di proposito il parlarne;

e) mai il Capitolo si è occupato o ha invigilato se e come i Sacramenti siano amministrati nella città e mai si è dato cura della predicazione nella Cattedrale. Anche ciò spetta a chi ha la cura attuale. Qualche volta i Capitoli si riservano la scelta dell'oratore in alcune predicazioni più importi, ma ciò non è essenziale per la cura abituale. La suprema vigilanza poi spetta naturalmente al Vescovo;

f) per ascoltare le confessioni i Capitolari hanno bisogno della pagella del Vescovo. Ciò dimostra soltanto che i Capitolari non sono partecipi della cura attuale, come, per alcuni atti, avviene in qualche diocesi, ciò che il Capitolo nel nostro caso, come si è detto, non pretende in alcun modo;

g) per amministrare qualche Sacramento o per predicare nella Cattedrale occorre ai Canonici la licenza del parroco. Nessuna maraviglia, perchè tutto ciò appartiene alla cura attuale;

h) quando i Capitolari, con le debite facoltà, amministrano qualche sacramento, in quell'ora non sono considerati presenti in coro. Parimenti da ciò si deduce che essi non sono partecipi della cura attuale, e nulla di più;

l) la Messa esequiale, presente il Capitolo, non la cantano i Canonici a turno, ma il solo Prevosto–parroco. Non vi è dubbio, che se avesse luogo il turno, sarebbe questa riserva a favore del Capitolo un buon indizio della cura abituale, ma non è un indizio necessario, e bastano gli altri che vedremo appresso.

Escluso dunque il ragionamento del Prevosto–parroco, dobbiamo ora precisamente esaminare uno dei principali indizi della cura abituale, cioè il *regime* della Chiesa Cattedrale. L'importanza di esso lo riconosce lo stesso Prevosto–parroco quando, dice « in conformità al diritto comune e alla giurisprudenza generale ammetto e riconosco che il Capitolo, pur non avendo la cura attuale *dovrebbe* avere la cura abituale, e per ciò stesso (si noti) il regime e il dominio della Chiesa Cattedrale ». Or bene questo *regime* della Chiesa Cattedrale compete al Capitolo per espressa disposizione della bolla di Bened. XIV. In essa si legge: « Eisdem Praeposito et Decano et Cantori et Thesaurario et Capitulo et Canonicis praedictis (concedimus) ut ipsi capitulariter congregati quaecumque statuta, ordinationes, capitula et decreta *felix regimen dictae parochialis* et matricis ecclesiae... prosperamque illius, personarum, rerum et bonorum directionem ac Missarum... celebrationem... concernentia... facere, edere et condere possint ac valeant ».

La disposizione è chiarissima e si riferisce al regime ed alla amministrazione della chiesa parrocchiale che viene innalzata a Collegiata. Non si può dunque dubitare della cura abituale spettante al Capitolo.

Il Prevosto–parroco tace del tutto di questa prova e si dilunga nell'illustrare il suo terzo assunto: « Il Prevosto–parroco *ha* il regime e il dominio della Cattedrale » desumendone la prova dalla *amministrazione* dei beni della Cattedrale e da altri dati che ora esamineremo.

Quanto all'amministrazione dei beni, egli distingue in sostanza tre categorie: beni capitolari, beni della Cattedrale, beni parrocchiali. Quanto ai primi,

che egli enumera, indicati, cioè: fondo prebende, fondo distribuzione, fondo Messe, fondo anniversari, il Prevosto ammette che il Capitolo li ha amministrati, e su questi per conseguenza non cade dubbio. Parimenti in ordine ai beni parrocchiali, specialmente dopo ciò che si è accennato sopra circa la loro separazione dagli altri redditi della Cattedrale, si comprende come l'amministrazione ne spetti al Prevosto–parroco ed anche qui nessuna divergenza e nessuna diminuzione dei diritti del Capitolo.

La difficoltà sorge relativamente ai beni mobili ed immobili che il Prevosto chiama « della Cattedrale » per distinguerli dai beni che dice « capitolari ». Questi beni della Cattedrale, egli dice, il Capitolo, da che esiste la Cattedrale, non li ha mai amministrati, ma invece li ha amministrati il Prevosto–parroco. In conferma di ciò, aggiunge, possono riscontrarsi i registri di amministrazione esistenti nell'ufficio del Prevosto–parroco, *da che esiste la Cattedrale*, il che, implicitamente potrebbe significare, che, prima di quel tempo, e finchè la Chiesa fu soltanto Collegiata, il Capitolo amministrò da sè quei beni; e ciò sarebbe sufficiente a stabilire il diritto del Capitolo, diritto, il cui esercizio potrebbe, avvenuta la erezione della Cattedrale, essere rimasto sospeso *di fatto* per ragioni particolari, che non infirmerebbero il principio. Siffatta spiegazione trova una conferma in quanto diremo subito. Frattanto si noti che il Prevosto afferma che egli, per avere un aiuto nell'amministrazione, dei *beni della Cattedrale* tiene un Procuratore di sua fiducia, il cui ufficio è esclusivamente quello di *esigere* le somme e darle nelle mani del Prevosto, il quale da sè poi le spende ecc., presentando in fine d'anno al Vescovo il rendiconto.

Ben diversa però è la versione che del fatto dà il Capitolo, il quale, si noti, non nega quanto alla sostanza il fatto materiale, ma ne fornisce un'altra spiegazione. « Se il Parroco attuale tiene l'amministrazione finanziaria della Chiesa, ciò non fa *iure proprio*. Infatti tale amministrazione nei tempi andati fu affidata dal Vescovo ad un ecclesiastico, il quale nessuna dipendenza ebbe mai dal parroco, e si fu questa la ragione per cui il Capitolo, vedendo che l'Amministrazione della Chiesa fu curata dal Vescovo direttamente con tenervi un Procuratore, ciò che non pregiudicava per nulla i diritti capitolari, giammai ne mosse lamento: anzi ebbe piacere dell'immediato interessamento del Vescovo... Sicchè se talvolta – come l'attuale – il Parroco ebbe l'amministrazione della Chiesa, ciò fu ed è *per nomina del Vescovo*, precisamente come avveniva con altri ecclesiastici, i quali non ebbero alcuna relazione col parroco, e la cui nomina, come la nomina del Parroco e *Procuratore della Chiesa* non ha pregiudicato i diritti capitolari ». Ci è sembrato necessario riportare l'intero passo. Come è chiaro, secondo questa versione il *Procuratore* della Chiesa, che fu talvolta lo stesso Prevosto–parroco, ed altre volte un altro ecclesiastico, nominato dal Vescovo come suo *rappresentante* per *l'amministrazione* dei beni della Cattedrale non ha nulla di comune con l'altro procuratore, *ossia esattore*, di cui parla il Prevosto. Può darsi che l'uno non escluda l'altro, ma certo i due non si identificano.

A ciò si aggiunge una conferma da parte dello stesso Prevosto–parroco. Questi nell'*atto d'insediamento* di lui nella Prepositura, avvenuto da parte del R. Subeconomo, ricevuta la consegna dei titoli e dei documenti, inserisce

in verbale alcune riserve. La prima di queste riserve che fa il Prevosto–parroco è del seguente tenore:

1° che si faccia la debita distinzione dei beni parrocchiali dai beni patrimoniali della *Chiesa Cattedrale*. Questi ultimi beni *sono amministrati dal Vescovo*, o per lui *da un suo Procuratore*;

2° che le botteghe appartengono come proprietà alla Chiesa Cattedrale e non al parroco ecc.

Or bene quella prima riserva è molto chiara, è emessa, ci si permetta l'espressione, in tempo non sospetto, è consacrata in un pubblico documento e coincide perfettamente con la versione del Capitolo. Da essa apparisce come il Procuratore stabilito dal Vescovo non sia *un semplice esattore* il quale non amministra e del quale non occorreva fare menzione in un pubblico istrumento, ma un vero Delegato del Vescovo medesimo per l'amministrazione.

Quindi il Prevosto amministra oggi i beni della Cattedrale *non per diritto proprio*, ma *per delegazione del Vescovo*, il cui intervento fu gradito al Capitolo. Il Capitolo quindi non è privo del diritto di amministrare i beni della Cattedrale, e questo diritto merita di essere sostenuto e riconosciuto, come già fece lo stesso Prevosto, di fronte all'autorità civile.

Dopo ciò, ben s'intende tutto il resto che il Prevosto espone al presente come sua attribuzione: ordinare feste e funzioni, fare spese e provviste, pagare assegni e tasse, raccogliere elemosine ed offerte ecc. Tutto è conseguenza, come egli stesso avverte, dell'amministrazione dei beni della Cattedrale, con la differenza però che egli considera ogni cosa come *suo diritto nativo*, mentre, secondo la spiegazione adottata, non è che l'effetto di una *iniziale delegazione*, naturalmente all'infuori di quanto ha rapporto con la cura attuale delle anime, che appartiene al Prevosto di diritto.

Qualche cosa rimane a dire circa le spese funerarie e circa la rappresentanza della Cattedrale dinanzi alle autorità. Quanto alle spese funerarie, il Prevosto–parroco dice che egli redige e rilascia le note di tali spese e il Capitolo non fa altro che percepire il suo assegno quando interviene all'accompagno o assiste alla Messa esequiale. Il Capitolo ammette espressamente nel Prevosto lo *ius funerandi*, ma sostiene che il Capitolo è quello che accetta o rifiuta l'invito alle esequie da celebrare nella Cattedrale, e lo fa o direttamente o per mezzo del Prevosto, *come capo del Capitolo*, o in assenza di questo per mezzo dei rappresentanti del Collegio, e che il Parroco per queste esequie non ha mai esatto diritti parrocchiali, ma ha partecipato con gli altri corali alla distribuzione. Ciò del resto è conforme al disposto generale delle Costituzioni, nelle quali pure sono stabilite le tasse per tali esequie capitolari, nè da questi dati si può nulla concludere contro la posizione giuridica del Capitolo.

Per ciò che si riferisce alla rappresentanza della Cattedrale negli atti pubblici, il Prevosto–parroco asserisce semplicemente essere di sua competenza. Il Capitolo produce al contrario alcuni documenti, e, possiamo dire, un monumento, per provare l'esercizio del suo diritto. Si tratta di quattro deliberazioni capitolari e di una iscrizione lapidaria.

Nella 1ª deliberazione capitolare si parla dell'*accettazione* da parte del Capitolo, di un anniversario, di una cappellania quotidiana e lampada al-

l'altare della B. M. V. L'accettazione è motivata anche dalla circostanza « che il legato è utile e vantaggioso per il culto maggiore dei fedeli in detta Cattedrale ». Tutto ciò mostra l'interessamento e l'azione del Capitolo.

Dalla 2ª deliberazione capitolare risulta che il Capitolo promuove i restauri della sagrestia ed altri « abbellimenti generali » del duomo, agisce in tal senso presso il Vescovo, sostiene insieme col Prevosto e col clero le spese, ringrazia alcuni benefattori, fa istanza al Vescovo perchè ottenga che il S. Padre dichiari privilegiato l'altare maggiore.

Nella 3ª deliberazione si decide di esporre al Vescovo la necessità di urgenti riparazioni nella Chiesa e nella sagrestia e si dà incarico del passo relativo al Prevosto e al canonico Decano, come rappresentanti del Capitolo.

Nella 4ª deliberazione si fa menzione di un grave inconveniente che per abuso di alcuni cittadini minacciava di danneggiare la fabbrica della Cattedrale: si afferma che *interessa principalmente il Capitolo* il decoro della Cattedrale stessa e si riferisce che per suggerimento del Prevosto si delibera di far pratiche presso il Sindaco per la cessazione dell'inconveniente, e, nel caso di esito negativo, di procedere ad istanza del Capitolo stesso all'azione popolare contemplata dalle leggi.

La iscrizione lapidaria è posta nella Cappella del SS.mo Sacramento e ricorda il dono di un Tabernacolo fatto dal Pontefice Leone XIII, la costruzione del nuovo altare e i restauri della cappella eseguiti dal Vescovo di allora. Per questi benefici il Capitolo « Canonicorum Cathedrale Collegium » esprime solennemente la sua gratitudine.

Da tutto ciò, e da altri particolari che per brevità omettiamo, il Capitolo deduce la prova del suo interesse, della iniziativa e della rappresentanza che ha assunto nei vari tempi a favore non solo del proprio Collegio, ma della stessa Chiesa Cattedrale e de' suoi diritti. L'argomento, ci sembra, è ben valido ed aggiunto agli altri già addotti conferma la tesi del Capitolo.

Concludendo questa prima parte, crediamo non si possa dubitare della cura *abituale* del *regime* e dell'*amministrazione* della Chiesa competenti al capitolo Cattedrale nel caso. E in dimostrarlo abbiamo già preoccupato quanto riguarda l'amministrazione dei beni, che il Prevosto–parroco non ha che per delegazione.

Non ha dunque torto il Capitolo quando si lamenta che il Prevosto abbia con ottima intenzione, fabbricato nei locali annessi alla Cattedrale alcune camere per completare la dimora che egli si era scelto, d'intesa con l'Ordinario, a residenza parrocchiale, e ciò *senza il beneplacito del Capitolo*.

Negli altri gravami sembra deplorarsi che siasi contravvenuto al disposto dei canoni (416, § 2) di conciliare le esigenze della cura delle anime con i diritti capitolari. Da una parte il Prevosto–parroco ha spiegato e spiega tutto il suo zelo lodevolissimo, moltiplicando le opere di ministero, che sono tanto necessarie segnatamente al presente. Distinguiamo queste opere in due categorie: *pie istituzioni*, *funzioni religiose*. Chiamiamo *pie istituzioni* le seguenti opere fondate o promosse dal Prevosto: Pia Unione delle Figlie di Maria, Associazione delle Madri Cristiane, Lega cristiana del SS.mo Redentore, con annesse istituzioni di mutuo soccorso e sepoltura, scuole di catechismo, apostolato della preghiera, ecc. Le *funzioni religiose* sono gli eser-

cizi di pietà mensili, settimanali, devozioni del mese mariano, del mese del S. Cuore di Gesù, del mese del S. Rosario ecc. Senza dubbio tutte queste opere di entrambe le categorie costituiscono altrettanti diritti e doveri della cura *attuale* delle anime, intesa nel senso pieno e complesso, che è reclamato specialmente dalle mutate condizioni dei tempi. Per questa ragione il Prevosto è convinto non essergli necessaria alcuna autorizzazione del Capitolo, per esercitare questi suoi sacrosanti doveri. Il Capitolo al contrario pretende, che per tutti *indistintamente* i menzionati atti il Prevosto debba ottenere il suo beneplacito. Quanto poi alla predicazione del mese di ottobre, il Capitolo espone anche delle osservazioni in merito, giudicando alcune innovazioni introdotte dal Prevosto meno adatte ai bisogni spirituali del popolo. Nè omette di osservare che il Prevosto dimentica talora, nelle funzioni religiose il decoro corrispondente alla maestà della Chiesa Cattedrale.

Bisogna convenire che se le pretese del Capitolo sono in parte esorbitanti, però anche il Prevosto non può trascurare il Capitolo. Applicando la distinzione che abbia premesso, diremmo che quelle che abbiamo chiamato *pie istituzioni* siano riservate alla piena ed esclusiva competenza del Prevosto, sotto la dipendenza del solo Ordinario, ed in esse il Capitolo non possa pretendere alcuna ingerenza. Ciò è necessario per non intralciare le opere di ministero parrocchiale. Quanto alle *funzioni religiose* – alle quali si debbono assimilare per gli effetti, dei quali si tratta, *le adunanze* da tenersi nella stessa Chiesa Cattedrale – siano esse o non siano in connessione con le predette pie istituzioni, diremmo che quante volte esse non siano meramente avventizie, ma rivestano, perchè periodiche, un certo carattere di stabilità, non possano compiersi dal Prevosto senza intesa col Capitolo. Giacchè qualora, per ipotesi, fosse lecito al Prevosto stabilire delle funzioni periodiche, senza il benestare del Capitolo, verrebbe egli col fatto proprio ad impedire al Capitolo stesso l'uso della facoltà indiscutibile, di stabilire in quella stessa ora e in quei giorni un'altra funzione. A dire il vero le decisioni emesse dalla S. C. dei Riti, non che dalla S. C. del Concilio su questo punto sono anche più favorevoli della nostra soluzione ai Capitoli. Furono esposte lungamente nel *Monitore Ecclesiastico*, anno 1902, vol. XIV, pag. 173–176. Per non dilungarci soverchiamente accenneremo soltanto, che la massima adottata dalla S. C. dei Riti 13 settembre 1879 in *Baionen.* n. 3505 e dalla S. C. del Concilio, *Carcassonen. Iurium* 14 giugno 1890, *Galtellinoren. Iurium parochialium* 27 giugno 1891 ecc. fu che le funzioni spettano al Capitolo « *dummodo non agatur de functionibus et iuribus* MERE *parochialibus* » e ciò in conformità anche di decisioni più antiche. Però nella stessa *Galtellinoren.*, riproposta il 15 dicembre 1900, si ammise che per consuetudini o statuti speciali possa essere modificato quel diritto comune. Ora a noi pare precisamente, che per le esigenze sempre crescenti del sacro ministero, sia il caso di adottare, quando specialmente i Vescovi lo desiderano, qualche temperamento a quelle decisioni, in favore del ministero parrocchiale, e perciò abbiamo proposto, seguendo lo spirito del Codice, i criteri accennati di sopra. Così pure non dovrà essere lecito, ci sembra, al Capitolo, entrare nel merito del *maggiore o minore vantaggio spirituale* risultante dalle funzioni parrocchiali. Solo potrà insistere presso il Prevosto, affinchè sia rispettato, per quanto è possibile,

il decoro rispondente alla maestà della Cattedrale. Il Prevosto poi ricordi, che l'essere egli capo del Capitolo, non importa una vera e propria superiorità sul Capitolo stesso, e anche neppure sui singoli Canonici quando taluno di essi agisca, come per esempio il Tesoriere o il Sagrista Maggiore, nell'esercizio del suo ufficio, quale rappresentante del Capitolo nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Il Capitolo si lamenta infine che il Prevosto celebra nella Cattedrale le esequie di tutti i fedeli indistintamente, mentre, secondo l'antico uso, nella Cattedrale si compiono solo le esequie del Vescovo, dei Canonici, dei Sacerdoti e dei laici nobili, dei primari e pubblici funzionari, mentre il Prevosto ha tre chiese succursali per gli altri fedeli. Il Prevosto sostiene che egli invece ha in ciò mano libera, e che quegli usi non sono bene accetti al popolo e non si conciliano con le tendenze democratiche del nostro tempo.

Anche su ciò si siamo pronunziati recentemente, quanto al diritto. Nella pratica conviene certamente rimettersi allo spirito dei luoghi e dei tempi. Nel caso le usanze, delle quali si tratta, vigenti più o meno nelle Cattedrali di Sicilia, sono *antiche*. Non ci sembra che siano senz'altro *antidemocratiche*, rendendo anche il dovuto omaggio ai principî di una cristiana e sana democrazia. Non ai soli nobili sono riservati i funeri nella Cattedrale, ma anche ai sacerdoti in genere ed ai primari e pubblici funzionari, i quali tutti possono essere di origine umile, ed inoltre può anche farsi luogo a qualche eccezione. Tutto sta a vedere se realmente il popolo mal sopporti questa distinzione, e di ciò, meglio che noi può giudicare l'Ordinario. Certo non si può subito proclamare una lezione dei diritti parrocchiali poichè qui non si tratta del diritto dei funerali, in se stesso, ma soltanto del luogo dove si debba nei vari casi esercitare; nè il Capitolo nega al Prevosto il diritto in se stesso, anzi lo ammette espressamente.

M. G. P.

QUESTIONI

Circa la facoltà del Vescovo di dichiarare l'esenzione dalla giurisdizione parrocchiale.

Si domanda:

Se a norma del can. 464 § 2 il Vescovo possa dichiarare esenti dalla giurisdizione parrocchiale gli Ospedali che hanno un cappellano proprio e i cimiteri comunali o parrocchiali.

Il Codice di diritto canonico al can. 464 § 2 dà la facoltà al Vescovo di sottrarre dalla cura parrocchiale, dei fedeli non esenti già per diritto, e con ciò intende principalmente provvedere meglio, più facilmente e con maggior profitto alla salute spirituale di tali fedeli, nonchè prevenire gli inconvenienti che sogliono talora lamentarsi nelle parrocchie, per luoghi

affidati a sacerdoti che non sono i veri e propri vice-curati. Il Codice esige però una causa grave e giusta, rimettendone la stima all'Ordinario: e ciò giustamente: poichè una lesione o diminuzione o restrizione del diritto parrocchiale deve avere una causa più o meno adeguata. E pertanto non deve estendersi tale facoltà oltre i limiti segnati dal Codice stesso.

Ora il can. 464 § 2 parla esplicitamente di *pias domos*. Possiamo farvi rientrare gli ospedali e i cimiteri? Potrebbe a prima vista ritenersi esclusa la questione, se la parola *pias domos* si connettesse strettamente con la precedente, *religiosas familias*, quasi a significare l'esenzione non solo personale delle *famiglie religiose* non esenti per diritto, ma anche locale, delle *case*, cioè, ove esse abitano; o se, secondo altri, si comprendessero nella prima dizione, le famiglie religiose propriamente dette di voti semplici (di cui al can. 618), nell'altra, *piae domus*, soltanto le società di cui al tit. XVII del lib. II, cioè di persone viventi in comune, in modo di religiosi ma senza voti pubblici. Manifestatamente in tale interpretazione non resterebbe alcun posto per l'esenzione degli *ospedali*.

Ma riteniamo troppo stretta tale interpretazione, non conforme nè al testo, nè allo spirito della legge.

Invero in diritto la dizione *domus pia* si connette, quanto alla natura e al fine, con l'altra di *causa pia* per cui la casa viene eretta: e così intendonsi per case pie quelle abitazioni nelle quali si compie l'esercizio di opere pie, « habitationes illae in quibus peragitur exercitium operum piorum », come s'esprime il Ferraris alla voce *Hospitale*, n. 18; o, come specifica il Reiffenstuel: « in quibus orationes, pietatis et caritatis opera exercentur », (in tit. *de rel. dom.* n. 2); giusta il Sebastianelli, « pro cultu Deo exhibendo, vel pro animarum salute, vel pro operibus christianae caritatis exercendis et versantur circa materiam ex fine suo spiritualem, » (*De rebus* n. 333). Pertanto la locuzione *domus piae*, non comprende solo le abitazioni e i luoghi ove dimorano famiglie religiose, anche men *proprie* dette (can. 673), ma pure gli asili, collegi, orfanotrofi e simili « instituta ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis, sive temporalis destinata » (con. 1489), nei quali cioè si esercita il primo e massimo precetto della carità verso Dio e verso il prossimo, e nei quali emerge dalla volontà del fondatore tale fine caritativo. In genere si osservi con l'Amostazo, che tutto quel che si fa « per carità » senza attendere retribuzione terrena, in favore dei poveri, è « pio »: « adest enim in ipsa paupertate causa pietatis ».

Forse il chiaro Autore ai nostri tempi di « filantropia » puramente naturale, ove gli Stati e i Comuni che si professano atei, o areligiosi, sogliono prescindere in tali opere pubbliche da qualsiasi fine soprannaturale, modificherebbe il suo concetto, come osserva acutamente il Pighi (*Theol. mor.* vol. II, n. 170); ma non dobbiamo prendere norma da tali aberrazioni che del resto nel nostro caso sono escluse: si tratta infatti di « ospedale che ha il cappellano proprio », e che quindi è certamente aperto al ministero ecclesiastico per l'amministrazione dei Sacramenti e di altri uffici ecclesiastici. Degli altri istituti « laici », nei quali volutamente questa designazione esclude la designazione di « pia domus » il Vescovo non ha evidentemente occasione di occuparsi.

Ciò posto, non par dubbio che l'*ospedale* sia una *domus pia* nel senso canonico: dalla Clementina *Quia contingit*, lib. III (de relig. dom.) ove leggiamo promiscuamente « domo vel hospitali »; fino al can. 1489 che mette in prima linea, come « instituta pia, ecclesiastica, non collegialia » appunto « Hospitalia, orphanotrophia aliaque similia », i testi canonici suppongono manifestamente che l'*ospedale* sia una *domus pia*, il tipo anzi della *domus pia*, a distinzione dalla *familia religiosa*. E la natura della cosa vi corrisponde, poichè negli ospedali si compie appunto verso i poveri l'esercizio di opere pie, di preghiera, pietà, misericordia, che maggiormente decorano la carità cristiana, e che ne sono l'espressione a preferenza delle altre. Non è dubbio che l'ospedale « domus hospitalis » possa arrogarsi il titolo di pietà, verso Dio e verso il prossimo.

Nel Conc. Trid. nn. XXII, cap. 8 *de ref.* ove è parola del diritto del Vescovo di visitare i « loca pia » si enumerano per primi gli « hospitalia, collegia et omnia quomodocumque nuncupata pia loco ». Nel Codice si parla del loro « *pius* fundator (can. 1490) si dicono « *pium* institutum » (can. 1498), di « pia voluntas fundatorum » (can. 1493); perchè non saranno compresi nelle « piae domus », del can. 464?

Ma v'è di più: nella causa Lisbonen., 21 aprile 1917, decisa proprio mentre era per promulgarsi il Codice, e che, come annotammo a un tempo, può considerarsi pubblicata proprio a dimostrazione e fondamento del can. 464, si tratta precisamente dell'ospedale maggiore di S. Giuseppe e degli altri nosocomi che ne dipendono, in Lisbona, e che promiscuamente si chiamano « praedictas domus pias » asserendosi, forse per la prima volta, il diritto *del Vescovo* di proclamarli *esenti* dalla giurisdizione parrocchiale. Non ci pare che occorra aggiungere altro per convincere che l'ospedale è proprio una *domus pia*, nel senso e agli effetti del can. 464 § 2; vi si equiparano gli orphanotrophia, aliaque similia instituta del can. 1489.

Donde è pur chiaro che l'interpretazione che restringesse la designazione di *domus pia* alle case religiose, o assimilate, è contro lo spirito del legislatore. Che invero l'esenzione degli ospedali dalla giurisdizione parrocchiale sia stata frequentemente concessa in passato, è cosa ben risaputa; esempi di ospedali esenti occorrono a ogni piano. E l'Ursaya, riassumendo innumerevoli canonisti, asserisce: « Merito per *Sedem Apostolicam* omnibus fere Hospitalibus praesertim magnarum civitatum, haec privilegia (exemptionis) concessa sunt » il che giustifica con le risapute ragioni, della confusione e intralcio che ne verrebbe sia al ministero parrocchiale, sia alla cura degli infermi, se in tutto o per tutti si dovesse sempre far capo esclusivamente al parroco. Il Codice, nel suo spirito di allargare il più possibile le facoltà dei Vescovi secondo la necessità della salute delle anime, ha appunto attribuito espressamente agli Ordinari tale facoltà di concedere l'esenzione, il che, prima, si dubitava potessero fare: e non volendo restringere agli ospedali, ha usato la parola generica « pias domus », essendo gli ospedali, a così dire, il tipo, di quegli *instituta pia* nei quali può occorrere la necessità di stralciare la cura *collettiva*, da quella che il pastore deve *singolarmente* impartire ai suoi filiani, e affidarla a un proprio titolare, il cappellano esente: quindi vi rientrano anche gli asili, orfanotrofi, ospizi, collegi d'educazione, etc.

Possono però rientrare in detta locuzione i cimiteri comuni?

Dal già detto può agevolmente dedursi la risposta negativa. Il « coemeterium » non è una *domus* o *habitatio* di vivi; si chiama bensì iperbolicamente l'« estrema dimora », ma questa non è certo la *pia domus* canonica. Il diritto, non solo canonico, ma anche il profano, lo ha sempre chiamato « locus sacer ». Nel cimitero possono compiersi e effettivamente si compiono opere di pietà verso i trapassati, anche poveri; ma non è chi non veda quanto il loro concetto differisca dagli atti che si compiono nelle case pie, destinate appunto a tale esercizio.

Del resto l'esenzione del cimitero comunale dalla giurisdizione del parroco nel cui territorio sorge, sembra un concetto superfluo e anticanonico. Anticanonico, se, essendo p. es. unica la parrocchia del luogo, si volesse con ciò interdire al parroco, e dare a un altro, l'incarico di quelle funzioni che il parroco ha diritto e obbligo di compiere, dal can. 462 § 5 « Functiones *paroco reservatae* sunt.. 5°) Iuxta funebria persolvere ad norman can. 1216 », e 1231 § 2. Superfluo, se si volesse impedire con ciò al parroco del territorio di esercitare quelle funzioni in diritto esclusivo, a danno dei comparroci del luogo: poichè in tal caso, come è stato recentemente ribadito, il parroco del territorio non ha sul cimitero comunale un diritto maggiore degli altri comparroci, considerandosi tal cimitero proprio, *pro indiviso*, di tutti i parroci che hanno diritto e dovere di compiersi le loro funzioni: « per mutationem loci ius parochi in coemeterium non mutatur ».

Se in alcun luogo la costituzione di un cappellano del comun cimitero, cui tutti i parroci debbano cedere, ai cancelli, le salme da tumulare, sembra opportuna, par certo che il Vescovo non può autorizzarla da sè, essendo direttamente contraria ai detti can. 462 e 1231; nè rientrando menomamente nella lettera e nello spirito del can. 464. Bisognerebbe ricorrere alla Santa Sede, e per essa alla S. C. del Concilio.

II.

Se sia opportuna la riserva di caso dell'onanismo coniugale.

La *opportunità* deve certamente considerarsi in relazione ai tempi e ai luoghi, e quindi nelle particolari diocesi. Trattandone qui in linea *generale* diciamo che ordinariamente la riserva Vescovile per il caso dell'*onanismo* sembrerebbe:

1. Contraria allo spirito della Istruzione del Santo Ufficio.
2. Dannosa ai penitenti.
3. Penosa ai confessori.
4. Praticamente inutile per la estirpazione dell'orrendo abuso.

1. *Contraria allo spirito della Istruzione del Santo Ufficio.* — L'istruzione vuole che i casi siano pochi « ne pluribus quam opus sit sudbitis et confessariis in animarum salute procuranda sint onerosi » (*Monitore Eccles.*, 1° ottobre 1916, pag. 379). Che sia così si argomenta anche dal fatto che l'istruzione esige, come il Tridentino, che i casi stessi sieno *ex atrocioribus et gravioribus*, ossia tra gli atrocissimi e gravissimi, come osserva ancora il *Moni-*

tore Ecclesiastico (luogo citato, pag. 378); ora i peccati gravissimi ed atrocissimi non vengono ordinariamente commessi con una *grande frequenza*. È chiaro adunque che l'Istruzione vuole diminuire a penitenti e Confessori il peso delle riserve. Ma se si colpisce di riserva anche un solo peccato di cui sieno soliti macchiarsi *molti* fedeli che cosa avviene? che la stessa riserva riesce appunto penosa « pluribus quam opus sit subditis et confessariis »: ciò che vuole sia evitato la Istruzione del Santo Ufficio. Si riservi infatti, dove è già purtroppo dilagato, il caso dell'onanismo, e ai Confessori saranno imposti per un caso unico pesi ben maggiori che non avessero prima con molti casi riservati; sarà altrettanto dei penitenti.

2. *Dannosa ai penitenti.* — Quell'insuperato è forse insuperabile Maestro di pratica pastorale ch'è il Frassinetti (la cui sola operetta *Il Parroco novello* vale forse più che grossi volumi) raccomanda che non si neghino i Sacramenti per colpe abbastanza *comuni* perchè così molti fedeli si allontanano dai Sacramenti; e si noti che di questo prudenziale avvertimento bisogna tenere assai maggior conto oggi che in passato; perchè ai nostri giorni i Fedeli hanno già una impressionante tendenza a lasciare i Sacramenti. La riserva non è un rifiuto dei Sacramenti, ma è certo che essa « poenitentibus Confessionem reddit difficiliorem » come avverte il Noldin *De Sacramentis*, pag. 430, nota), appunto perchè causa la riserva devono essere differite l'assoluzione e la Comunione. Chi ha pratica di Confessionale, sà come ai penitenti riesca penosissima anche la dilazione di pochi giorni e che moltissime volte tali penitenti rimandati non tornano più ai piedi del Confessore. Si riservi l'onanismo, ove sia già molto frequente, e molti Fedeli abbandoneranno i Sacramenti, o vi si accosteranno solo in quei tempi in cui sapranno non esistere la riserva, e questo con grave danno delle loro Anime, così che la riserva stessa sarà *in destructionen* anzichè in *aedificationem*.

3. *Penosa ai Confessori.* — Chi confessa molto e cerca confessando il vero bene delle Anime, sà che il caso dell'onanismo è uno dei più delicati. Le interrogazioni devono essere molto prudenti; è difficile accertare la reale colpevolezza del penitente; non è sempre agevole stabilire se sieno sufficienti le sue disposizioni. Che esistano queste e simili difficoltà apparisce dalle frequenti domande che in argomento furono presentate alla Sacra Penitenzieria; si aggiunga la riserva e non si farà che aumentare le pene ai Confessori contro lo spirito della Istruzione del Santo Ufficio.

4. *Praticamente inutile per la estirpazione dell'orrendo abuso, e quindi inefficace per scongiurarne le fatali conseguenze.* — Senza dubbio i danni sociali dell'onanismo sono gravissimi e le riserve dei casi mirano principalmente a combattere simili danni; ma per ottenere uno scopo bisogna usare mezzi adeguati; ora è fuori di dubbio che non è tale la riserva dell'onanismo in Confessione. Infatti la riserva chi colpisce? Non i ricchi che sono i grandi colpevoli e i grandi responsabili e ordinariamente non si confessano; non i cattivi Cristiani che hanno completamente abbandonato i Sacramenti; non i Cristiani freddi che vi si accostano appena in Pasqua. La riserva colpisce unicamente quei Fedeli che hanno ancora l'abitudine di ricevere con frequenza i Sacramenti. Ma anche questi, se colpevoli di tale abuso respirano già una aria ammorbata da indifferentismo religioso, e sono pronti a lasciare i Sacra-

menti quando incontrassero qualche difficoltà come quelle che provengono dalla riserva. E allora come si può dire che la riserva stessa sia mezzo adeguato per estirpare l'onanismo e scongiurare i danni sociali di cui è triste fonte?

Si dirà che la riserva incuterà timore, aprirà gli occhi, farà comprendere ai fedeli tutta la gravità della detestabile colpa; benissimo, ma questo si può e si deve ottenere con altri mezzi meno pericolosi, più efficaci e che arrivino a tutte le classi sociali. Si parli contro il gravissimo disordine con le debite cautele in Confessionale, si inveisca prudentemente contro di esso dall'Altare e dal pulpito, lo si combatta anche con la stampa. Nè si dimentichi di richiamare ai propri doveri i padroni che tante volte negano la conveniente mercede all'operaio il quale vede aumentarsi la famiglia senza che aumenti il salario; e si rappresentino come grandi nemici della Umanità e della Patria quei Medici e quelle Levatrici che propugnano l'infame abuso. Sarebbe poi provvidenziale una azione collettiva onde si moltiplichino e si osservino le disposizioni di legge ora date per favorire l'aumento della natalità. A proposito di azione collettiva vanno ricordati i Vescovi del Belgio che il 2 giugno 1909 hanno diramato a tutte le Diocesi loro soggette una lettera Pastorale collettiva contro l'onanismo; se ne descrive la malizia, si dànno opportune istruzione ai Confessori, si enumerano e si inculcano i vari mezzi per combattere l'infame abuso. Sarebbe certo desiderabile che altrettanto si facesse dovunque infiorisce il detestabile vizio.

Potrebbe qualcuno osservare che, secondo quanto si espose di sopra, parebbe inutile o meglio dannosa ogni riserva.

Certo le riserve sono assai meno utili adesso che in passato; tanto è vero che appunto per ciò le vuole diminuite il Santo Ufficio. Ma se saranno limitate a pochi casi *non frequenti* e tra i gravissimi ed atrocissimi, non avranno per conseguenza deleteria l'abbandono dei Sacramenti da parte di molte anime; dovendo le riserve essere *conosciute*, serviranno di freno contro le colpe gravissime che ne sono oggetto per tutti i non colpevoli e questo compenserà gli eventuali danni spirituali che ne venissero ai *pochi* rei, per i quali la riserva diventerebbe in qualche modo una specie di scomunica dalla parte sana dei Fedeli.

III.

A proposito della Consultazione pubblicata nel dicembre scorso, l'egregio avv. comm. Sacconi ci manda questa Nota *relativa all'affermazione ivi contenuta della possibilità di una elezione implicita. La pubblichiamo anche col consenso dell'autore di detta consultazione e per parte nostra aderiamo alla solida dimostrazione che si fa dell'assunto.*

Invecchiato nello studio delle discipline canoniche, non posso lasciar passare l'opinione del dott. Russo della possibilità di una *elezione implicita* di sepoltura ecclesiastica. Quando il Codice dice che l'elezione della sepoltura possa provarsi *quolibet legitimo modo* vuol evidentemente dire che non si esige la prova scritta, ma può bastare la prova orale, derivante da testimonianze degne di fede; ed anche i *segni*, quando non sia possibile l'espressione

verbale. Ma altro è la *prova*, sia pure non formalmente rigorosa, altro è la nuda presunzione.

Ma, a mio avviso, l'errore è più grave ancora ove si consideri la latitudine che il dott. Russo dà alla presunzione.

Nel secondo dei casi da lui segnalati: quando cioè almeno in vita alcuno abbia detto che « quella sarebbe la sua Chiesa funerante » la conseguenza che egli ne trae può anche ammettersi: ma qui non vi è una semplice presunzione, vi è una *manifestazione* di volontà. Ma nel primo, quando cioè i membri di una famiglia di *solito* abbiano avuto il funere in una determinata Chiesa, io non credo che possa logicamente dedursi la volontà di avere i funerali anche per quelli che non hanno espressa nessuna intenzione in proposito. E ciò anche ammessa in simile materia la possibilità di una presunzione, perchè una presunzione allora soltanto può logicamente farsi valere, in difetto di prova diretta, quando vi sia un nesso di causalità tra il fatto presunto e il fatto che serva di base alla presunzione stessa (c. 1828). Ora chi oserebbe affermare che dall'aver *di solito* i membri di una famiglia eletto la sepoltura in una Chiesa, scenda necessariamente che anche quelli che non hanno manifestato tale proposito debbano averlo avuto ?

Questo quanto alla elezione; quanto al mandato esso deve essere provato e per quanto anche qui la prova possa fornirsi *quolibet legitimo modo* e quindi possa bastare la testimonianza delle persone di famiglia, stento ad ammettere che possa bastare la sola affermazione del mandatario, perchè *legittimamente* nessuno può fornire la prova a se stesso.

Molto meno potrebbe ammettersi che quando in un luogo, anche per immemorabile consuetudine, si suol lasciare il mandato ai parenti di scegliere la sepoltura, questo mandato debba presumersi. Qui la base della presunzione sarebbe il silenzio, criterio quanto mai equivoco, perchè se il silenzio potrebbe interpretarsi nel senso di uniformarsi all'uso di far scegliere la sepoltura ai parenti, potrebbe con pari fondamento interpretarsi nel senso che, non pensandosi affatto a quell'uso, si sia voluto rimettersi alla legge comune. E ciò anche ammettendo che una tale consuetudine, per la quale l'eccezione diverrebbe virtualmente soppressa, possa riconoscersi come giuridicamente efficace.

Avv. Vincenzo Sacconi.

QUESITI MINORI

26. — Se sia vero che il religioso secolarizzato non può prender domicilio nel luogo ove sia un convento del suo Ordine.

La proibizione al religioso secolarizzato di dimorare abitualmente nel paese dove è stato religioso, era contenuta nel n. 5 del decreto *Cum minoris* della S. C. dei Religiosi, 15 giugno 1909, ma il can. 642 non l'ha mantenuta; e poichè quel canone, manifestamente ordina ex novo l'intera materia,

adducendo nel decreto mitigazioni e eliminazioni, la detta proibizione *non vige* più, anche pei secolarizzati prima del maggio 1918, a meno che non sia *espressamente posta* nel rescritto di secolarizzazione, nel qual caso vige anche pei secolarizzati posteriormente.

27. — Se una pensione ecclesiastica possa costituire beneficio.

R. Provvede il can. 1412 n. 4, ove si escludono soltanto le « pensiones personales » cioè temporali, o che durino soltanto *ad vitam;* e la cosa è evidente in quanto entra nella definizione del beneficio la perpetuità (can. 1409).

Ma si dànno pensioni perpetue, imposte dalla Santa Sede senza restrizione alla vita di persone, e queste possono benissimo – se congrue – erigersi in titolo e assegnarsi come beneficio, creandosi così un beneficio sopra un altro, come osservano i canonisti « et sic super uno beneficio creatur aliud, dummodo primo *rectori* maneat tantum, unde honeste sustentari valeat » (l. III tit. IV, n. 87). Nè osta il fatto che si chiami e seguiti a chiamarsi « pensione », perchè, prosegue il Reiffenst. (l. c. n. 90) « non est vis in nomine, quando constat de re. Così pure il Ferraris (Prompta bibl., s. v. *Pennio*) ».

« Pensio clericalis subdividitur in duas species; una est quae *assignatur in titulum beneficii ecclesiastici*, prout accidit cum Ecclesia reditibus abundat et caret suffragio ministri, et auctoritate Superioris statuitur ut ibi sit beneficium perpetuum v. g. perpetua vicaria pro clerico, cui assignetur pensio seu portio fructuum cuiusdam Ecclesiae annuatim percipienda... Alia est pensio quae simpliciter constitutur ad tempus de fructibus alicuius beneficii ».

28. — Lo sposo Pasquale B. domiciliato in questa diocesi, per gravi motivi di famiglia, vuole contrarre, nel suo domicilio, il matrimonio con la sua consanguinea Gilda G. domiciliata in altra diocesi. Si domanda:

1° a qual parroco spetta istruire il relativo processetto del matrimonio, prendere la parola, chiedere la dispensa dall'impedimento di consanguinità, ecc. ?

2° può il parroco dello sposo, dietro vive insistenze di questo, accettare di fare tutto ?

R. Provvede il can. 1097, § 2. « Si abbia *per regola* che il matrimonio si celebri dinanzi al parroco della sposa *purchè non scusi giusta causa* ». Qui si parla di *gravi motivi di famiglia*, dunque cessa la regola e subentra l'eccezione. Se la cosa è evidente, non occorre altro; se la giusta causa non apparisca così chiara, si ricorra al Vescovo, dovendo egli essere il giudice della giusta causa in caso di reclamo del parroco della sposa. Con la sua autorizzazione potrà dunque *tutissime* « accettare di far tutto » il parroco dello sposo.

29. — Tizia, giovane di anni 20 della Parrocchia B abbandona la casa paterna (il padre da tre anni è in America) perchè la madre convive pubblicamente e notoriamente in adulterio e si ritira presso il nonno che ha il suo domicilio nella Parrocchia C. Dopo circa 8 mesi passati nella nuova dimora, si unisce in matrimonio con Caio ed il Parroco della parrocchia B benedice le nozze pur sapendo della nuova dimora della giovane. La madre di Tizia, qualche settimana prima del matrimonio, si dice, manda via l'adultero, però la figlia rimane presso il nonno, e dalla casa di questi si muove il corteo nuziale per andare in chiesa.

Si domanda: 1° si può applicare in questo caso il canone 93 ?
2° poteva il Parroco validamente e lecitamente benedire le nozze?

R. La *validità* del matrimonio ora non dipende più dal contrarsi presso il parroco *proprio:* basta che sia il parroco del luogo ove si contrae: quindi non può mettersi in discussione nel caso. Il can. 1097 riguarda solo la liceità, e per questa basta che si abbia nel luogo il *quasi-domicilio*. Nel caso Tizia aveva bensì, (can. 93, § 2) il *quasi domicilio* nella parrocchia C, presso il nonno; ma ciò non esclude, anzi importa che conservasse il domicilio *paterno*, nella casa donde il padre era *emigrato* (*peregrinus*, cum animo revertendi) da men di 10 anni, e la madre stava di fatto. Non può presumersi, ma deve esplicitamente dimostrarsi che Tizia sia uscita dalla casa paterna con l'animo di non tornarvi mai: invece tutto fa supporre, nel caso, che ne sia uscita con l'animo di tornarvi appena cessasse quel triste ostacolo. Quindi non v'è dubbio neppure per la *liceità:* Tizia poteva indifferentemente contrarre in B o in C: se ha scelto B lo ha fatto pel *potior animus* che è pel luogo del domicilio.

30. — Nel camposanto di A., v'è la chiesa col proprio rettore, nominato dalla Rev.ma Curia Vescovile.

Ordinariamente, in tale città, l'esequie si fanno così: il cadavere è trasportato col corteo funebre al cimitero, omettendosi la Messa, *praesente corpore;* lo stesso cadavere, compiute l'esequie, viene deposto in una sala del cimitero, attigua alla chiesa dello stesso cimitero: ivi il cadavere permane sino al mattino del dì seguente. In questa mattina, il cadavere si trasporta dalla detta sala del campostanto nella chiesa del medesimo: poi, celebratasi la Messa nella stessa chiesa del camposanto *praesente corpore,* questo cadavere è interrato.

Si domanda: tale Messa, *praesente corpore* nella detta chiesa del cimitero, deve celebrarsi dal parroco *locale* o dal rettore della chiesa di sopra ? chi di loro due ne ha il diritto ? Non v'ha nessuna consuetudine.

R. In difetto di particolare privilegio del Rettore (che, come spieghiamo altrove), deve fondarsi su una concessione della S. Sede, trattandosi di derogare al can. 462, n. 5, bisogna stare al can. 1216 e al can. 1237 che dichiarano di diritto del *proprio* parroco del defunto (ratione domicilii, aut quasi domicilii) non solo la Messa presente cadavere, come nel caso, ma anche il *primum solemne officium funebre* che si faccia *intra mensem a die tumulationis.*

31. — La Rubr. gen. Miss. Tit. 17, n. 7 dice che in Coro *non sedent qui actu cantant* – mentre il commento al Caeremonialis Episc. del De Herdt Lib. I, cap. 6° spiega: « dum alternatim, aut cum aliis cantant cantores, cum aliis etiam sedere possunt ».

Ciò posto si chiede se i capitolari, mentre cantano alla messa solenne, ai vespri ecc. alternativamente, con accompagnamento d'organo o senza, debbano stare in piedi ovvero seduti.

R. Ci pare bene interpretato così: Il gruppo *cantores*, deve stare in piedi, nel coro; il *chorus circumstans* può sedere e cantare come quando si salmeggia.

32. — Premesso che il Coro della nostra Cattedrale non si trova nel presbiterio, ma nell'abside dietro l'altare maggiore – si chiede se il celebrante, sempre che viene in Coro o se ne allontana, facendo le debite riverenze al Capitolo debba anche inchi-

narsi alla Croce dell'altare maggiore, la quale dal Coro non si vede essendo coperta dalla cassa dell'organo.

R. Le riverenze si fanno *coram cruce et altari*; ora nel coro di cui si ciò non è possibile; dunque...

33. — La Breve Risposta data nel vol. XXXVII, *quarta*, pag. 265, n. 68: cioè nel caso che più persone privatamente praticassero il pio esercizio della *Via Crucis*, basta che *una sola* tenga per tutti in mano il crocifisso indulgenziato, perchè lucrino le stesse indulgenze che lucrerebbero se ciascuna lo facesse da sè sola, nel quale caso sarebbe necessario tenere *in mano* il crocifisso per tutto il pio esercizio; come si concilia col Decreto 14 dicembre 1917 dove al dubbio III la S. Penitenzieria afferma che solo le persone legittimamente impedite lucrano le indulgenze della Via Crucis coll'uso del Crocefisso ? E lo stesso conferma la S. Penitenzieria nel Rescritto 15 novembre 1918 riportato nel *Monitore, serie quarta*, vol. 1°, pag. 34-35. Possono cioè o non possono?

R. Sono veri tutti gli asserti; perchè il primo suppone, evidentemente, che tutte le persone del caso *sono impedite*, ma non tutte hanno il Crocifisso benedetto allo scopo: anzi lo dice chiaro: « le stesse indulg. che *lucrerebbero...* ». Ora, *non le lucrerebbero*, se non fossero impedite, di qualsiasi *vero* e attuale impedimento.

BREVI RISPOSTE

50. — Nel Breviario, pars verna, si legge alla vigilia di Pentecoste: « Post Nonam, celebrata Missea, explicit tempus Paschale »: quindi a mezzogiorno di tale Vigilia non si dirà più il *Regina cœli*, ma l'*Angelus Domini*.

51. — Dopo l'oremus *Deus qui nobis*, che segue immediatamente il *Tantum ergo* il celebrante non può intercalare altre preghiere, neppure l'Atto di riparazione: è semplicemente tollerato che si canti qualche mottetto allusivo alla Benedizione che si è per ricevere. L'Atto si reciti prima del *Tantum ergo*.

52. — Non possiamo rispondere ai molti quesiti che ci si fanno a proposito della nuova ottava del S. Cuore: si attenda il relativo Decreto della S. C. dei Riti, che prescriverà per essa tutto l'*Ordo Officii* e relative rubriche.

53. — Il can. 1202, § 2, ove prescrive che i cadaveri siano distanti lateralmente almeno un metro dall'altare, (il che si applica evidentemente, anche alle sepolture nelle pareti delle cappelle cimiteriali), non possiamo cambiarlo noi, con la nostra interpretazione. Ove è difficile osservarlo, si ricorra, per dispensa, alla S. C. del Concilio. Il più che possiamo fare è di interpretare *altare* nel senso stretto, escludendo non solo la predella, ma anche, se trattasi di altare mobile, tutto il resto della mensa, col misurare in tal caso la minor distanza tra la *pietra consacrata* e il cadavere.

54. — La facoltà di eleggere la sepoltura o la chiesa funeratizia è fatta dal Codice, e non si può togliere, nè per legge sinodale, nè per pretesa consuetudine, che *in facultativis non currit*. Bisognerebbe *provare* (non supporre), che in *tutti* i singoli casi in cui si sia voluta fare questa elezione, ci sia stato qualche divieto che l'abbia impedita, e che a tal divieto si sia accomodato sempre l'animo del volente eleggere,

per dire che vi sia *consuetudine*: e anche dopo provata tal consuetudine, crediamo che non possa sostenersi dopo il Codice, che, giustamente, vuol libera e rispettata la volontà del *de cuius*. Nè si parli di lesi diritti parrocchiali: abbiamo già fatto notare come in questa materia, ciò che si perde in un caso, si lucrerà nel caso reciproco, e quindi si compensa ogni pretesa lesione.

55. — Il tributo seminaristico *pro constitutione Seminarii* (can. 1355) può bene esigersi nella necessità di restauri e anche ampliamenti contenuti nella misura del giusto decoro: evidentemente uguale è la causa per la *restitutio* e la *constitutio*. Non importa se già si contribuisce in altra forma (borse di studio) alla sostentazione degli alunni: *se vi è la necessità*, son tenuti al seminaristico persino i *fondatori* o *dotatori* del Seminario: a fortiori gli « amici » e altri contribuenti volontari.

CRONACA ECCLESIASTICA

Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica del Portogallo. — Gli *Acta Apostolicae Sedis* del mese di maggio u. s. hanno pubblicato, in lingua italiana e portoghese, il testo dell'*Accordo* conchiuso fra la S. Sede e la Repubblica Portoghese, che qui pubblichiamo, per la collezione dei testi di diritto pubblico:

La Santa Sede e il Governo Portoghese, avendo riconosciuto le difficoltà che presenta l'esecuzione del Concordato del 1886, a causa delle profonde modificazioni avvenute, sia in Portogallo, sia nella vita religiosa delle Indie, specialmente dopo la guerra, si sono messi d'accordo per regolare la circoscrizione delle Diocesi, la nomina dei Vescovi e la doppia giurisdizione, delle quali tratta il citato Concordato; ed hanno nominati Plenipotenziari: per parte della Santa Sede, Sua Eminenza il Signor Cardinal Pietro Gasparri, Segretario di Stato di Sua Santità, e per parte del Governo Portoghese, Sua Eccellenza il Signor Dottor Augusto De Castro Sampaio Corte-Real, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, per firmare, sotto riserva di ratificazione, il Protocollo seguente:

Art. 1. — L'archidiocesi di Goa, cui rimane annesso il titolo patriarcale, viene ingrandita:

a) coll'aggiunta del possedimento portoghese di Damâo a nord di Bombay;

b) coll'aggiunta dell'isola di Diu sulla costa di Kathiavar.

L'arcivescovo perciò sarà denominato: Arcivescovo di Goa e Damâo.

Art. II. — La parte della Diocesi di Damâo che non resta incorporata nell'Archidiocesi di Goa, sarà annessa all'Archidiocesi di Bombay, la quale mantiene la sua attuale organizzazione ecclesiastica.

Art. III. — L'Arcivescovo di Bombay sarà alternativamente di nazionalità portoghese e britannica, e avrà giurisdizione su tutto il territorio dell'Archidiocesi, ingrandito come sopra.

I parroci portoghesi delle due chiese di S. Francesco Saverio e Nostra Signora della Gloria, in Bombay, saranno camerieri segreti di Sua Santità *durante munere*.

Art. IV. — La Santa Sede e il Governo Portoghese si dichiarano d'accordo per modificare i limiti della Diocesi di San Tomaso di Meliapor, in modo

da assicurare nella miglior forma la continuità del territorio su cui si esercita la giurisdizione episcopale.

Perciò vengono tolte alla diocesi di San Tommaso di Meliapor le 14 parrocchie sparse nel territorio delle Diocesi di Trichinopoly e Tuticorin (costa della Pescheria), e le sei parrocchie sparse nel territorio delle Diocesi di Dacca e di Calcutta.

La diocesi di S. Tommaso di Meliapor conserverà i due territori contigui di San Tommaso (presso Madras e in parte dentro Madras) e di Tanjore (più al sud), e le cinque parrocchie sparse nella città di Madras.

Per i compensi territoriale e personali da darsi alla Diocesi di San Tommaso di Meliapor, la Santa Sede e il Governo Portoghese, assunte le necessarie e opportune informazioni, e tenuto conto dei principii che informano la presente convenzione, specialmente in riguardo alle condizioni giuridiche, demografiche e politiche, si metteranno d'accordo dentro otto mesi dalla entrata in vigore del presente Protocollo. Soltanto trascorsi i detti otto mesi saranno stabiliti con Bolla i nuovi limiti della Diocesi di San Tommaso di Meliapor.

Art. V. — Il presente Protocollo si riferisce solamente alla giurisdizione episcopale, e non alla proprietà dei beni, dei tesori artistici, delle scuole, ecc., portoghesi, che continueranno ad essere proprietà degli enti ai quali attualmente appartengono.

Il clero delle parrocchie portoghesi continuerà ugualmente ad essere portoghese.

Art. VI. — Nella provvista delle sedi di Goa, Cochim, S. Tommaso di Meliapor e Macao: (1)

a) la Santa Sede dopo aver consultato, secondo la prassi consueta della Curia Romana, i Vescovi della provincia per il tramite del Delegato Apostolico dell'India e, rispettivamente della Cina, sceglierà il candidato portoghese più idoneo per dirigere la Diocesi;

b) per il tramite di Mgr. Nunzio Apostolico di Lisbona o della Legazione del Portogallo presso il Vaticano, la Santa Sede trasmetterà confidenzialmente a Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Portoghese il nome del candidato scelto;

c) il Presidente della Repubblica, se il candidato non offre difficoltà di ordine politico, ne presenterà ufficialmente il nome alla Santa Sede;

d) si presume affermativa la risposta del Presidente della Repubblica alla consulta della Santa Sede, nel caso non venga entro due mesi, a contare dal giorno della consegna della relativa comunicazione;

e) le due Alte Parti Contraenti si metteranno d'accordo volta per volta per la pubblicazione contemporanea della nomina, che dovrà rimanere segreta fino al compimento degli atti ufficiali.

Art. VII. — Nella provvista delle sedi di Bombay, Mangalor, Quilon e Trichinopoly:

(1) Questi due art. (6-7) sono importantissimi per la storia, segnando la fine del celebre Regio Patronato su le Indie Orientali.

a) la Santa Sede, scelto il candidato più idoneo, lo farà conoscere per il tramite di Mgr. Nunzio o della Legazione presso il Vaticano al Presidente della Repubblica;

b) il Presidente della Repubblica farà ufficialmente la presentazione di detto candidato nello spazio di un mese, e la nomina si pubblicherà nella forma prevista dal capoverso *e*) dell'articolo precedente.

Art. VIII. — Fuori del territorio della propria Diocesi i fedeli dipendono dall'Ordinario del luogo, secondo il Diritto Canonico.

Art. IX. — Si considera senza effetto qualsiasi clausola contraria al presente Protocollo contenuta in altri documenti, leggi o note diplomatiche.

Roma, quindici aprile mille nove cento ventotto.

PIETRO Cardinale GASPARRI.

AUGUSTO DE CASTRO SAMPAIO REAL.

RECENSIONI

Poesie e canti religiosi dell' Umbria, raccolti e illustrati dal prof. ORESTE GRIFONI. (Roma, Desclée e C., 1927, pagg. 165) L. 15,—

Quando di questa interessantissima raccolta uscì la prima edizione, Paul Sabatier così ne scriveva al prof. Grifoni: « È il più bel commentario che io conosca della vita di San Francesco. È l'ambiente e tutta l' ispirazione in cui s' è formato il suo genio che voi ci rendete ». La raccolta per istrada s'è andata arricchendo sempre più sino a questa quarta edizione, che, oltre alle poesie più propriamente religiose, contiene un'appendice di ninnenanne.

Non è il caso di sottolineare l' importanza di queste raccolte, che richiedono una pazientissima diligenza e acuto discernimento. Una patina uniforme si va ormai stendendo sulle varie regioni italiane, facendo sparire a poco a poca ogni traccia squisitamente locale. Ma tracce di tal genere sono anche rivelatrici di storia, sono i documenti della formazione della nuova anima italiana e non devono essere scancellate dalla realtà senza rimanere nei libri. Noi siamo quindi grati al G. della sua utile e intelligente fatica.

BARAGNON I. M. (O. P.), *Le Crucifix. – Retraite Sacerdotiale.* In-8° piccolo di pag. 320, fr. 13 – Paris, Lethielleux, 1928.

È un originalissimo corso di esercizi: l'A. afferma, e il fatto lo prova, di averle scritte col Crocifisso sotto gli occhi: in realtà è una pia contemplazione del Crocifisso (la fronte, gli occhi, le labbra, le orecchie, le spalle le braccia. le mani e i piedi, le ginocchia, il costato, il cuore, la nudità, il Sacramento, la madre, la morte: tali sono i titoli dei capitoli) dalla quale l'A. enuclea le idee maestre degli esercizi spirituali, le grandi massime e la loro applicazione. Opera originale, dicevamo, e insieme efficacissima.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16.